



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 63

IN DATA 22/10/2020

OGGETTO: Classificazione sanitaria delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola Comune) ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Michele Serago

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute

Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta

Dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 63

IN DATA 22/10/2020

OGGETTO: Classificazione sanitaria delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune) ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

DATO ATTO che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XIX adozione dei

provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il “Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018” - Adempimento 10 Sanità pubblica e veterinaria;

VISTI la normativa CE:

- Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04;
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
- Regolamento (UE) 2015/2285 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento UE 2019/627 del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede, al titolo V, che le autorità competenti classifichino le zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale, fissandone l'ubicazione e i confini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 18 luglio 2011 con la quale è stata recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Repertorio atti n.79/CSR del 8 luglio 2010); questa Intesa sostituisce la precedente relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi adottata con provvedimento del 25 gennaio 2007;

provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il “Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018” - Adempimento 10 Sanità pubblica e veterinaria;

VISTI la normativa CE:

- Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04;
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
- Regolamento (UE) 2015/2285 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento UE 2019/627 del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede, al titolo V, che le autorità competenti classificano le zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale, fissandone l'ubicazione e i confini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 18 luglio 2011 con la quale è stata recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Repertorio atti n.79/CSR del 8 luglio 2010); questa Intesa sostituisce la precedente relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi adottata con provvedimento del 25 gennaio 2007;

VISTO la determina del Direttore Generale per la Salute n. 72 del 19/9/2019 con la quale è stato adottato il Piano di campionamento delle acque di mare ai fini della classificazione delle aree destinate alla raccolta di Venus gallina (Vongola comune);

VISTA la nota, del 07 agosto 2020 prot. n 75203, pervenuta dal servizio veterinario dell'ASREM, acquisita al protocollo regionale del 10/08/2020 al numero 127166, con la quale l'U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale propone:

- di individuare e classificare le acque destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune) secondo le modalità in essa riportate;
- di fissare un periodo di riesame di sei mesi, dei dati di campionamento per ogni zona di produzione e stabulazione;

VISTA le mappe delle acque destinate alla raccolta di vongole – di cui al Regolamento (UE) del 15 marzo 2019, n. 627 – trasmesse dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo con nota prot. n. 14141 del 12 ottobre 2020, acquisita al protocollo regionale n. 155796 del 12/10/2020;

CONSIDERATO che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente Piano sarà oggetto di valutazione al "Tavolo di verifica degli adempimenti – LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)" di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 (CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PER LA PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI - Punto C.13, Indicatore n.17);

PRESO ATTO che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;


in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate,

- di individuare e classificare le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi della specie Venus gallina ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627, così come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di adottare il Piano di campionamento, della durata di sei mesi, ai fini del riesame dei dati di campionamento per ogni zona di produzione e stabulazione come riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di individuare l'ASReM - Dipartimento Unico di Prevenzione - U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, quale organo competente per lo svolgimento dei campionamenti previsti;
- di affidare le analisi previste all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, quale organo tecnico accreditato a svolgere le prove ufficiali;
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute l'adozione di provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del presente decreto;
- di trasmettere il presente Piano al Ministero della Salute, al Dipartimento di Prevenzione ASREM ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo;
- di inviare il presente decreto al BURM per la pubblicazione sul sito internet regionale;
- di prendere atto che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XIX - adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

Il presente decreto, composto da n 4 pagine e n. 2 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.  **Giustini**

**Classificazione sanitaria delle aree marine, prospicienti la costa molisana,
destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune)
ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627**

Modalità di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi:

- 1) zona di classe A, l'area da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano;
- 2) zona di classe B, l'area da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
- 3) zona di classe C, l'area da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata.

Nella tabella 1, per ogni zona classificata, è riportato: il nome, la sigla, la fonte di contaminazione e le coordinate geografiche per l'individuazione area.

Le aree/zone classificate sono riportate con colori diversi nelle mappe allegate.


Tab 1: Aree individuate per la classificazione

NOME AREA	SIGLA	FONTE DI CONTAMINAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE
Foce Saccione	SAC	Foce Fiume Saccione	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 41,935024 Long. Est 15,101691 vertice B Lat. Nord 41,946445 Long. Est 15,106503 vertice C Lat. Nord 41,938639 Long. Est 15,142928 vertice D Lat. Nord 41,927004 Long. Est 15,138403
Conchiglia Azzurra	CA	Stabilimento conchiglia azzurra	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 41,972340 Long. Est 15,043398 vertice B Lat. Nord 41,981011 Long. Est 15,054626 vertice C Lat. Nord 41,946445 Long. Est 15,106536 vertice D Lat. Nord 41,935024 Long. Est 15,101691
Foce Biferno	BIF	Foce fiume Biferno	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 41,986438 Long. Est 15,016034 vertice B Lat. Nord 41,995372 Long. Est 15,029523 vertice C Lat. Nord 41,981011 Long. Est 15,054626 vertice D Lat. Nord 41,972340 Long. Est 15,043398
Foce Sinarca	SIN	Foce torrente Sinarca	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 42.020836 Long. Est 14.904360 vertice B Lat. Nord 42.032189 Long. Est 14.909613 vertice C Lat. Nord 42.018874 Long. Est 14.983641 vertice D Lat. Nord 42.006979 Long. Est 14.981257
Torre di Petacciato	TP	Zona Torre di Petacciato (Ex Camping litorale Nord di Termoli)	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 42,042554 Long. Est 14,839529 vertice B Lat. Nord 42,052292 Long. Est 14,849256 vertice C Lat. Nord 42,032189 Long. Est 14,909613 vertice D Lat. Nord 42,020836 Long. Est 14,904360
Foce Trigno	TRI	Foce fiume Trigno	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) Lat. Nord 42,070928 Long. Est 14,780384 vertice B Lat. Nord 42,082021 Long. Est 14,787043 vertice C Lat. Nord 42,052292 Long. Est 14,849256 vertice D Lat. Nord 42,042554 Long. Est 14,839529

Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Regione Molise




Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Regione Molise

Saccione



Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Mar Adriatico


Regione Molise

Biferno

-  Zona A
-  Zona B




0 0,075 0,15 0,3
Miglia nautiche



Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Regione Molise



Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627


Regione Molise



Mappa delle acque

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Regione Molise



PERIODO DI RIESAME
(comma 3 art. 52 del reg . Ce 2019/627)

Il Piano è stato redatto tenendo conto di quanto concordato nel corso della riunione svoltasi presso il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il 17 luglio 2020, tra rappresentanti dell'ASREM - U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale e Regione Molise.

Il periodo di riesame avrà la durata di sei mesi al termine del quale, sulla base dei risultati analitici ottenuti, si procederà a confermare la classificazione o procedere a nuova classificazione.

Piano di campionamento

Zone sottoposte a monitoraggio

NOME AREA	sigla	FONTE DI CONTAMINAZIONE
Foce Saccione	SAC	Foce Fiume Saccione
Conchiglia Azzurra	CA	Stabilimento conchiglia azzurra
Foce Biferno	BIF	Foce Fiume Biferno
Foce Sinarca	SIN	Foce Torrente Sinarca
Torre di Petacciato	ZCN	Zona Torre di Petacciato (Ex Camping litorale Nord di Termoli)
Foce Trigno	TRI	Foce Fiume Trigno

Parametri da ricercare e frequenza campionamenti

Tipo di ricerca	Matrice	Frequenza
E.Coli- Salmonella	vongole	mensile
Esame quali-quantitativo fitoplancton	Acqua di mare	Mensile
Metalli pesanti	Vongole	Trimestrale
Diossina e diossine simili	Vongole	Trimestrale
Idrocarburi policiclici	Vongole	Trimestrale

Modalità di campionamento

Vongole

Per ogni zona dovranno essere prelevati possibilmente un numero di campioni elementari coincidente con gli intervalli delle calate (100 mt., 250 mt., 500 mt, 750mt, 1000mt e 1200 mt), che andranno a formare il campione da inviare al laboratorio.

Acqua di mare

I campioni verranno effettuati in coincidenza con il campionamento delle vongole in un unico punto della zona mediante l'utilizzo della Bottiglia di Van Dorn

Misurazione dei parametri fisici

Contestualmente al campionamento di vongole ed acqua di mare verranno effettuate delle misurazione dei parametri fisici dell'acqua di mare : T°, PH, Salinità e possibilmente Ossigeno Disciolto.

Aggiornamento in banca dati nazionale

Tutti i campionamenti effettuati saranno inseriti nell'applicativo SINVSA del portale Vetinfo Sanità, da cui devono essere scaricati i modelli di accompagnamento dei campioni al laboratorio.